

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 961

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDELLA, BASSO, BAZOLI, BIFFONI, BOCCIA, BONAFÈ, BONIFAZI, BOSCHI, CARBONE, CARRESCIA, COPPOLA, CRIMÌ, DALLAI, DE MENECH, DONATI, ERMINI, FAMIGLIETTI, FANUCCI, FARAONE, FREGOLENT, GELLI, GIACHETTI, GINEFRA, LORENZO GUERINI, LOTTI, MAGORNO, MARTELLA, MARTELLI, PARRINI, PICCOLI NARDELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RABINO, RICHETTI, ANDREA ROMANO, ROSTAN, ROTTA, RUGHETTI, SCALFAROTTO, SENALDI, TARICCO, VENITTELLI**

Abolizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici e introduzione di un credito d'imposta per i contributi volontari in denaro in favore dei medesimi

*Presentata il 16 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici, introdotto in Italia con la cosiddetta « legge Piccoli » 2 maggio 1974, n. 195, anche per far emergere il finanziamento occulto che tutta la politica italiana riceveva nell'ambito della cosiddetta « guerra fredda », mostra ormai palesemente i suoi limiti politici, economici e soprattutto sociali. Un finanziamento pubblico insostenibile a maggior ragione di fronte a una

politica che si mostra sempre più incapace di decidere ma che, al tempo stesso, continua ad autoalimentarsi senza una reale e trasparente responsabilità e, per certi aspetti, non vedendo la necessità che la fase storica che stiamo vivendo ci impone, ossia quella di un cambio di parametro culturale nel rapporto tra denaro e politica, tra cittadini e istituzioni, tra eletti ed elettori, mettendo al centro di questo criterio, appunto, il cittadino e la sua volontà

di scegliere liberamente. Se si vuole, secondo un chiaro *slogan*: «scegli tu».

Per noi, infatti, è e deve essere il cittadino il termine iniziale e finale di ogni modello realmente democratico. Lui — e solo lui, appunto — deve essere l'arbitro delle scelte della politica e del suo sostenimento: privilegiando o punendo, con la sua scelta di finanziamento, le proposte politiche che i soggetti indicati dalla Costituzione all'articolo 49, ossia *in primis* i partiti e movimenti politici, propongono all'interno di quella società aperta e libera, che un mondo sempre più complesso e articolato mostra.

Così, anche la recente legge 6 luglio 2012, n. 96, recante «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali», mostra tutte le timidezze e le difficoltà di un sistema politico avvitato su se stesso, sordo al cambiamento e incapace di riformarsi.

In tal senso, la presente proposta di legge, che parte dalla proposta di legge d'iniziativa popolare predisposta dal professor Pellegrino Capaldo nella scorsa legislatura (atto Camera n. 5532) e che ha riscosso tanto successo tra i cittadini perché dà loro la possibilità di scegliere direttamente, senza sottrarre forme di finanziamento al terzo settore e alla sussidiarietà orizzontale, così fondamentale nella tenuta sociale del nostro Paese, ha tre obiettivi:

a) abrogare tutte le norme che attribuiscono ai partiti e movimenti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali. Norme che non riscuotono ormai alcun consenso da parte dell'opinione pubblica e che risultano aver fallito il loro intento più nobile, ovvero

quello di limitare i casi di malversazione e di corruzione. Una normativa che, come noto, è già stata presentata anche al Senato della Repubblica da alcuni senatori del PD (atto Senato n. 369 d'iniziativa dei senatori Marcucci e altri);

b) introdurre, attraverso il credito d'imposta, la scelta in capo ai cittadini di finanziare i partiti e movimenti politici, con un meccanismo che dia modo allo Stato di riconoscere ai cittadini un credito d'imposta pari al 40 per cento del contributo versato con un limite massimo di 10.000 euro;

c) infine, favorire un miglioramento qualitativo dei partiti e dei movimenti politici, utilizzando strumenti premiali che incentivino le migliori pratiche democratiche, interne ed esterne, in attesa di una legge sui partiti e movimenti politici che, come per le altre liberal-democrazie di tipo parlamentare razionalizzato, dia piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione.

La presente proposta di legge, quindi, mira a mettere al centro il cittadino e la sua libertà di scelta, rendendo i partiti e movimenti politici migliori e più trasparenti in qualità e, al tempo stesso, in quantità, posto che le loro dotazioni economico-finanziarie derivano da scelte direttamente operate sulla base del consenso politico-sociale che i cittadini attribuiscono loro. Un modo chiaro, peraltro, per rispettare l'indirizzo della volontà popolare, che si espresse già con il *referendum* dell'11 giugno 1978, riguardo all'abrogazione del finanziamento pubblico.

Su questa base, pertanto, si è ritenuto di riservare il credito d'imposta alle sole persone fisiche e di individuare un limite di 10.000 euro, per consentire la più larga partecipazione dei cittadini quali che siano il loro reddito e il loro orientamento politico, favorendo peraltro la spinta sociale massima alla ricerca da parte di tutti i partiti e movimenti politici, da quelli già esistenti a quelli che verranno, di un consenso sociale e politico non presuntivo

ma « certificato » dalla libera scelta di sostegno economico del cittadino.

Pur consapevoli delle difficoltà che le transizioni da un regime a un altro determinano, si è pensato tuttavia di rendere il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema rapido ed efficace, graduato in tre

anni, non da ultimo per favorire il prima possibile il ripristino di un circuito fiduciario tra cittadini e politica, facendo recuperare credibilità a coloro che, con dignità e onore, vengono chiamati dall'elettore per un tempo limitato a esercitare le funzioni pubbliche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici. A tale fine:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono abrogati;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413, è abrogato;

c) alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) gli articoli 9, 9-bis, e 16 sono abrogati;

2) all'articolo 12, comma 3, le parole: « dagli aventi diritto », sono soppresse;

3) all'articolo 15, il comma 13 è abrogato, al comma 14, le parole: « che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, sono soppresse e al comma 16, il secondo periodo è soppresso;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, è abrogato;

e) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

## ART. 2.

*(Credito d'imposta per i contributi volontari in denaro in favore di partiti e movimenti politici).*

1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 ai cittadini italiani

che erogano contributi volontari in denaro in favore di partiti e movimenti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 40 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio d'impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi sono soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri.

4. Per fruire del credito d'imposta, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal partito o movimento politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate.

5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle procedure vigenti in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto

versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiari del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta. Su richiesta del soggetto erogante, la banca può emettere anche più buoni d'imposta, di ammontare complessivamente corrispondente al contributo versato.

6. Il partito o movimento politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in un apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione d'imposta per oneri, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

### ART. 3.

*(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).*

1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari devono essere erogati:

a) in favore di partiti o movimenti politici, incluse le liste di candidati che non sono diretta espressione degli stessi, solo se questi si dotano di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto, pubblicati nel sito istituzionale della Camera dei

deputati, sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti;

*b)* in favore di partiti o movimenti politici che, nel rispetto dei requisiti previsti dalla lettera *a)*, hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale, nonché di partiti o movimenti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali;

*c)* in favore di partiti o movimenti politici che hanno un legame strutturato, da almeno tre anni, con fondazioni legalmente costituite operanti nel settore della cultura politica con un patrimonio non inferiore a 5 milioni di euro, ovvero operanti continuativamente da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i soggetti previsti dalla lettera *a)* del comma 1 è previsto un ulteriore beneficio pari a una maggiorazione del 3 per cento se prevedono:

*a)* elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali;

*b)* meccanismi di protezione delle minoranze di genere, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

*c)* meccanismi di trasparenza pubblica dei propri bilanci, rendicontando le spese di partito o movimento in conformità a quanto previsto per i gruppi par-

lamentari dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 135/2013 del 16 gennaio 2013, in attuazione degli articoli 15, 16 e 16-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica.

3. I partiti e movimenti politici, incluse le liste di candidati che non sono diretta espressione degli stessi, che non trasmettono al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai contributi volontari a essi eventualmente spettante.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, disponibile anche in via telematica nel sito istituzionale sotto la voce «albo dei partiti e movimenti politici». A tale fine, anche in via telematica, i medesimi soggetti depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal citato comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco nazionale di cui al comma 4, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

## ART. 4.

*(Disposizioni transitorie).*

1. I partiti e movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, continuano a usufruirne nell'esercizio finanziario in corso a tale data e nei tre esercizi finanziari successivi, nelle seguenti misure:

*a)* nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla legge 3 giugno 1999, n. 157;

*b)* nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, del 60, del 40 e del 20 per cento dell'importo determinato ai sensi della lettera *a*).

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo e sono individuati i partiti e movimenti politici aventi diritto.

## ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3 il Ministero dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e stru-

mentali previste ai sensi della legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce alle Camere ogni sei mesi, anche ai fini dell'adozione di misure correttive di eventuali effetti finanziari non previsti.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0005290\*